

1^a TORNATA DEL 31 MARZO 1873

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE PISANELLI.

SOMMARIO. *Atti diversi.* — *Lettura di una risposta del ministro per le finanze ad una petizione.* — *Comunicazione di una promozione nell'impiego del deputato Sandri, e dichiarazione di vacanza del collegio.* — *Seguito della discussione dello schema di legge per l'abolizione delle decime nelle provincie napoletane e siciliane* — *Osservazioni dei deputati Di Cesarò e Salemi-Oddo sull'ordine del giorno, e risposte del presidente* — *Sono approvati gli articoli dal 7 al 12* — *Osservazioni od emendamenti dei deputati Caruso, Camerini, Di Cesarò, Soria, Borruso, Paternostro Paolo, Raeli e del ministro all'articolo 14* — *È sospeso il secondo comma* — *Emendamenti dei deputati Paternostro Paolo, Raeli al 21°* — *Osservazioni del ministro e dei deputati Zaccaria, relatore, e Berteà* — *L'articolo è sospeso* — *Emendamento del deputato Spantigati al 22°* — *Osservazioni del ministro, e del deputato Varè.*

La seduta è aperta alle 11 25 antimeridiane.

MAZZAGALLI, *segretario assunto*, legge il processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato; ed espone il seguente sunto di petizioni:

628. Quindici esercenti i mulini di Castronovo di Sicilia, rappresentato che il sistema del contatore è di danno a tutte le classi e non informato a principii di equità e giustizia, ne chiedono l'abolizione.

629. Nobile Federico, vice-cancelliere di tribunale civile e correzionale in Campobasso, rassegna alcune sue considerazioni per la modifica dell'articolo 7 della legge 14 aprile 1864, relativa alle pensioni degli impiegati.

630. Il Capitolo della chiesa cattedrale di Como, nel fare piena adesione alle ragioni svolte in un opuscolo dato alla stampa dai rappresentanti dei Capitoli cattedrali, chiedono che, vista l'inopportunità di trattare la questione della modifica dell'articolo 18 della legge 15 agosto 1867 in una legge d'oggetto e scopo diverso, venga invitato il Governo a presentare d'urgenza un progetto di legge apposito in ordine ai Capitoli stessi.

631. I sindaci di Zocca, Guiglia, Vignola e Savignano, provincia di Modena, ricorrono per ottenere compresa nell'elenco delle strade provinciali da sussidiarsi, annesso allo schema di legge relativo non ha guari presentato, la strada Vignola-Zocca alla ferrovia Bologna-Porretta, e che la detta petizione sia trasmessa alla Giunta che si occupa della legge relativa.

632. I Capitoli delle chiese cattedrali di Guastalla, di Rimini e di Osimo fanno istanze per la modifica dell'articolo 21 della proposta di legge per l'estensione alla provincia romana delle leggi sulle corporazioni religiose.

ATTI DIVERSI.

MAZZAGALLI, *segretario assunto*. Inoltre annunzia che sono pervenuti alla Camera i seguenti omaggi:

Dalla direzione generale della Banca Nazionale Toscana — Bilancio di quella Banca per l'esercizio 1872, copie 20;

Dal presidente della deputazione provinciale di Torino — Atti di quel Consiglio provinciale, anno 1872, copie 5;

Dal presidente della deputazione provinciale di Cremona — Atti di quel Consiglio provinciale riferibili alla sessione ordinaria dell'anno 1872, copie 4;

Dal Ministero della marina — Annuario ufficiale della regia marina per l'anno 1873, copie 4;

Dal Ministero di grazia, giustizia e culti — Discorsi inaugurali dei procuratori del Re di Reggio-Calabria, Palmi, Gerace, Messina, Melfi, Rossano, Camerino, una copia;

Dal procuratore del Re presso il tribunale civile e correzionale di Messina — Discorso per la inaugurazione dell'anno giuridico 1873 del tribunale civile e correzionale di Messina, copie 4;

Dalla Banca popolare di Roma — Bilancio e resoconto dell'esercizio 1872, anno secondo, una copia;

Dal signor Acampora Giuseppe, chimico farmacista in Napoli — Sulla polvere antiperiodica-antirecidiva — Documenti clinici, una copia;

Dal signor F. Del Giudice, segretario del regio istituto d'incoraggiamento alle scienze naturali, economiche e tecnologiche in Napoli — Relazione e ricordi

letti nell'adunanza del mese di gennaio 1873 sui lavori accademici di quel regio istituto, copie 5 ;

Dal direttore della Banca Nazionale nel regno d'Italia — Relazione all'assemblea generale degli azionisti tenuta in Firenze il 28 febbraio 1873 sulle operazioni dell'esercizio 1872 di quella Banca, copie 2 ;

Dal sindaco del comune di Capannori — Risposte della Giunta municipale di Capannori ai quesiti della Commissione d'inchiesta parlamentare sulla tassa del macinato, copie 200 ;

Dal sindaco della città di Venezia, in nome del signor Pietro dottore Pavan, segretario generale di quel municipio — Guida e commento della nuova legge sulla riscossione delle imposte dirette del regno d'Italia, una copia.

FABRIZI. Prego la Camera di voler dichiarare d'urgenza la petizione numero 631 con la quale i sindaci di Zocca, Guiglia, Vignola e Savignano, provincia di Modena, ricorrono, a nome dei loro amministratori, per ottenere compresa nell'elenco delle strade provinciali da sussidiarsi, la strada Vignola-Zocca alla ferrovia Bologna-Porretta, e prego la Camera di trasmettere la detta petizione alla Giunta incaricata dell'esame del progetto di legge relativo alle strade provinciali.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni la petizione 631 è dichiarata d'urgenza e trasmessa alla Giunta di che si tratta.

GIUDICI. La petizione numero 630 è presentata dai canonici del capitolo di Como, i quali ricorrono per avere un'alleviazione della tassa del 30 per cento. Questi canonici si trovano in una condizione affatto diversa da quella degli altri capitoli, perchè per gli altri capitoli si è ritenuto che essi avessero l'alloggio nella canonica, e questi ne sono privi ; dimodochè ve ne sono alcuni ridotti al semplice stipendio di 600 lire all'anno, e non hanno veramente da vivere.

Chiederei che la loro petizione fosse esaminata a parte, e che venisse preso un provvedimento tale da dar modo a questi vecchi settuagenari e ottuagenari di finire tranquillamente i loro giorni, senza essere costretti di ricorrere all'elemosina. Domanderei quindi che la petizione fosse passata alla Commissione incaricata di riferire sulla legge delle corporazioni religiose.

PRESIDENTE. La petizione n° 630, giusta le precedenti deliberazioni della Camera, sarà trasmessa alla Commissione incaricata dell'esame del progetto di legge sulle corporazioni religiose.

BRIGANTI-BELLINI. Prego che, per le stesse ragioni esposte dall'onorevole collega Giudici, sia rimessa alla stessa Commissione, incaricata di riferire sulla legge delle corporazioni religiose, la petizione n° 632 del capitolo della chiesa cattedrale d'Osimo.

PRESIDENTE. Lo stesso si farà per la petizione n° 632 di cui ha parlato l'onorevole Briganti-Bellini.

L'onorevole Mascilli ha facoltà di parlare.

MASCILLI. Ho domandato la parola per pregare la Camera a voler dichiarare d'urgenza la petizione numero 619 presentata da taluni frati del soppresso ordine dei Minori Osservanti della provincia di Molise.

Siccome costoro non hanno che una pensione quinquennale che va a spirare a luglio prossimo, così a quell'epoca resterebbero senza sussidio di sorta. Implorano perciò che questa pensione sia loro prorogata.

Pregherei quindi che, oltre all'essere dichiarata urgente, questa petizione fosse inviata alla Commissione incaricata di riferire sulla legge relativa alle corporazioni religiose.

(La Camera approva.)

PRESIDENTE. L'onorevole Dina ha facoltà di parlare.

DINA. Per le ragioni stesse svolte dall'onorevole Giudici, prego la Camera di voler dichiarare d'urgenza e rimandare alla Commissione incaricata di riferire sul progetto di legge per le corporazioni religiose la petizione n° 623.

(La Camera approva.)

PRESIDENTE. Hanno domandato congedo per motivi di salute: il deputato Ciliberti di un mese; il deputato Marsico di giorni 15; e per ragioni di famiglia, il deputato Mangilli una proroga di giorni otto.

(Sono accordati.)

Invito il segretario a dar lettura di una risposta del ministro delle finanze ad una petizione trasmessagli dalla Camera.

BERTEA, segretario. (Legge)

« Il sottoscritto, avendo esaminata la petizione controdistinta colla quale gl'impiegati addetti alla già reale Tenuta di Portici hanno reclamato contro il provvedimento del 5 febbraio 1871, che li collocava in disponibilità o licenziabili dal servizio del demanio, si reca a premura di presentare alla S. V. onorevolissima le seguenti osservazioni per le quali fu indotto a ritenere inattendibili i reclami dei petenti.

« In ordine all'articolo 1 della legge 11 ottobre 1863 numero 1500, essendosi addivenuto alla soppressione della pianta organica del personale addetto alla predetta reale Tenuta, furono nella nuova pianta riammessi dieci soltanto di essi che si riconobbero sufficienti per disimpegnare il servizio, ed i rimanenti cinquantuno (fra i quali alcuni di biasimevole condotta morale) vennero collocati in disponibilità o licenziati definitivamente dal servizio.

« Furono collocati in disponibilità quelli che possedevano titoli regolari di nomina e sopra i cui assegni era stata effettuata la ritenuta; gli altri furono licenziati dal servizio; furono però soddisfatti della loro mercede per altri due mesi, onde avessero agio a cercare altro collocamento, e fu inoltre accordata loro una conveniente indennità ragguagliata all'età ed ai

servizi prestati allo Stato. A tutti poi venne tolto l'alloggio gratuito di cui prima godevano, e di esso non si tenne conto nella determinazione degli assegni di disponibilità e delle indennità, perchè quello dell'alloggio gratuito era per tutti un mero favore, non parte del corrispettivo dell'opera prestata, nè per qualsiasi altro legittimo titolo goduto.

« Mentre quindi agli impiegati in disponibilità rimane aperto, a sensi dell'articolo 10 del regolamento approvato col regio decreto 25 ottobre 1863, numero 1527, l'adito di chiedere il loro collocamento a riposo e di conseguire la pensione o quella indennità che potrà loro spettare, non possono nemmeno gli altri ritenersi gravati dal provvedimento preso a loro riguardo, essendo stata loro pagata una competente indennità nell'occasione del definitivo loro licenziamento.

« Dalle cose esposte appare che il procedere del Ministero verso i ricorrenti fu non solo regolare e conforme alla legge, ma ispirato ben anco a riguardi di equità, e che i reclami presentati dai medesimi al Parlamento non sono assistiti da ragione.

« Non rimane quindi al sottoscritto che di ritornare alla S. V. onorevolissima la petizione in discorso, pregandola di gradire gli atti della distinta sua considerazione. »

Il ministro della marina annunzia che il capitano di fregata di prima classe nello stato maggiore generale della regia marina, cavaliere Sandri Antonio, è stato promosso al grado di capitano di vascello di seconda classe nel mentovato stato maggiore, dal 1° del corrente mese.

Attesa la promozione del deputato Sandri, si dichiara vacante il collegio di Spilimbergo.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER L'ABOLIZIONE DELLE DECIME NELLE PROVINCE NAPOLETANE E SICILIANE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge per l'affrancamento delle decime feudali nelle provincie meridionali.

DI CESARÒ. Domando la parola sull'ordine del giorno.

Vedendo il poco numero dei deputati presenti, io domanderei alla Camera o che sciolga la seduta o che sospenda il progetto di legge in discussione e si occupi invece di qualche altro di minore importanza.

So bene che, secondo il regolamento, il presidente non può essere obbligato a constatare il numero della Camera se non se ne fa la domanda da dieci deputati; ma io domando se, quando la Camera è così evidentemente spopolata, possa procedersi alla discussione ed approvazione di un progetto di legge così importante, così grave come è quello della commutazione delle decime feudali.

PRESIDENTE. Faccio osservare all'onorevole Di Cesarò, che la discussione, che l'altro giorno minacciava di essere intricata e tempestosa, oggi si presenta sotto migliore aspetto, poichè tutti coloro che proponevano emendamenti, si sono accordati colla Commissione; cosicchè non mi pare che ci sia una ragione per interrompere il corso di questa discussione.

Quanto poi al numero dei deputati per le discussioni, non si è mai usato di contarle. D'altronde mi pare che i presenti siano in tal numero da potere procedere innanzi nell'ordine del giorno.

SALEMI-ODDO. Domando la parola sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SALEMI-ODDO. Io propongo che il progetto di legge che proibisce l'impiego di fanciulli in professioni girovaghe, che si trova iscritto col n° 11 all'ordine del giorno, sia discusso immediatamente dopo la legge per l'affrancamento delle decime feudali.

L'abolizione della tratta dei fanciulli è un argomento così umanitario che mi dispensa da ogni dimostrazione in appoggio della mia domanda.

PRESIDENTE. Osservo all'onorevole Salemi, che tutti i progetti di legge, che si trovano all'ordine del giorno, sono importanti, e per alcuni di essi la relazione è stata distribuita non da mesi, ma, sarei per dire, da un anno. Ad ogni modo ora andiamo innanzi, e quando sarà finito il progetto di legge di cui ci occupiamo, la Camera, ove voglia fare variazioni, potrà deliberare sulle leggi che intenderà porre in discussione.

Furono distribuite alla Camera le modificazioni fatte dalla Commissione di concerto coi proponenti al progetto di legge in discussione.

L'articolo 2, il quale era stato rinviato alla Commissione, è stato formulato nel modo seguente:

« Nessuna prestazione del genere di quelle contemplate nell'articolo 1 potrà pretendersi nè esigersi sopra le terre salde che si dissodassero posteriormente alla presente legge, meno quelle riconosciute da giudicato. »

(Sono approvati senza discussione gli articoli seguenti, sino all' 11 inclusive:)

« Art. 7. La domanda di commutazione sarà proposta con atto formale di citazione a comparire avanti al tribunale civile del territorio nel quale siano compresi i fondi soggetti alla prestazione; e nel di cui comune l'attore dovrà eleggere il domicilio.

« Questa citazione, oltre la data del giorno, del mese e dell'anno della notificazione, deve contenere:

« 1° Il nome e cognome dell'attore;

« 2° Il nome, cognome, la residenza, il domicilio o la dimora del convenuto;

« 3° L'indicazione del fondo o dei fondi gravati della prestazione, e del comune al cui territorio appartengono;

« 4° Le corrisposte annue per ciascun fondo gravato.

e la quantità media delle medesime dovute da ciascun debitore ;

« 5° Il titolo, o il possesso che dà il diritto ad esigere la prestazione con l'offerta di comunicazione per originale o per copia de' documenti sui quali la domanda si fonda ;

« 6° La liquidazione della rendita in danaro e la indicazione del criterio col quale è fatta ;

« 7° La interpellazione ad accettare od a contraddire tale liquidazione fra sessanta giorni ;

« 8° L'indicazione del giorno in cui si dovrà comparire, che non sarà oltre la terza udienza ordinaria successiva al decorramento dei sessanta giorni ;

« 9° Il nome e cognome del procuratore dell'attore ;

« 10. L'atto è sottoscritto dall'usciera.

« Tutto ciò a pena di nullità, quanto alle persone cui si riferiscono le inosservanze.

« Art. 8. I convenuti che non abbiano residenza o domicilio nel comune dove sono siti i fondi gravati della prestazione, dovranno eligerlo in detto comune ; altrimenti tutte le notificazioni posteriori alla citazione, non esclusa quella delle sentenze, saranno fatte loro nella cancelleria del tribunale.

« Art. 9. La citazione per la commutazione si farà per ministero di usciere in carta libera, apponendo all'originale atto la marca da bollo di due lire.

« Art. 10. La contraddizione di cui è parola nel numero 7 dell'articolo 7, ne indicherà i motivi, e dovrà risultare da un atto di usciere scritto su carta libera, e notificata alla parte contraria nel domicilio eletto.

« Art. 11. Tutti i convenuti saranno rappresentati dal procuratore più anziano. Potranno farsi rappresentare singolarmente, ma a proprie spese.

« Art. 12. Il tribunale con una sola sentenza dovrà :

« 1° Contro i convenuti che accettano la liquidazione, dichiarare la commutazione della prestazione in annua rendita in danaro, secondo quella fatta dal creditore ;

« 2° Nel caso di contraddizione o di contumacia, nominare un perito, affinchè proceda alla liquidazione in denaro della prestazione ed alla ripartizione proporzionale fra ciascuno dei debitori, secondo i criteri stabiliti e le norme additate negli articoli 3, 4 e 5.

« 3° Fissare un breve termine, entro il quale debba il perito dar compimento alle sue operazioni.

« 4° Nominare tre arbitri coll'incarico di pronunziare su tutte le controversie che potessero sorgere sul giudizio del perito, fissando del pari il termine entro il quale debbono i medesimi presentare la loro decisione nella cancelleria del tribunale. »

SORIA. (*Della Giunta*) Credo che nella locuzione del numero 1 di questo articolo sia corso un errore, perchè essendosi data facoltà dalla legge di istituire il giudizio di commutazione così al creditore come al debitore, è detto poi che per i convenuti che accettano la liquidazione dovrà dichiararsi la commutazione

della prestazione in annua rendita secondo quella fatta dal creditore.

Ma se avvenisse che la domanda la facesse il debitore, in questo caso sarebbe escluso il disposto del numero 1. Mi pare dunque che invece di dire « secondo quella fatta dal creditore, » si dovesse dire: « secondo quella fatta dall'attore. » Così comprenderemo l'uno e l'altro caso.

PRESIDENTE. La Giunta accetta ?

ZACCARIA, *relatore*. Accettiamo.

PRESIDENTE. Allora il primo numero dell'articolo 12 sarà scritto nel seguente modo: « Contro i convenuti che accettano la liquidazione, dichiarare la commutazione della prestazione in annua rendita in danaro, secondo quella fatta dall'attore. »

DE FALCO, *ministro di grazia e giustizia*. Io prego l'onorevole preopinante ad osservare che la parola *creditore* può essere bene adoperata in questo articolo. In effetti qui si tratta di una domanda non contraddetta dai convenuti, che sono precisamente quelli i quali devono dare la prestazione; ora, questa ipotesi non può verificarsi se non quando l'azione sia promossa dal creditore.

SORIA. Coll'articolo 6, che si è già votato, è detto:

« La domanda di commutazione si dovrà proporre da ogni creditore collettivamente per tutte le prestazioni dovutegli nel territorio dello stesso comune, ma potrà dai debitori essere proposta anche individualmente. »

Dunque, facciamo il caso che il reddito delle decime promuova esso il giudizio di commutazione, sarà egli allora l'attore che dovrà notificare la liquidazione, secondo la quale questa commutazione deve seguire, ed in questo caso egli ha diritto di adire il tribunale perchè, ove il creditore l'abbia accettata, inter venga una sentenza che sanzioni la commutazione.

Se si dovesse ritenere in ogni caso che la sentenza metta per base la liquidazione che abbia fatto il creditore, sarebbe allora esclusa l'ipotesi che la liquidazione possa farsi dal reddito, ed è perciò che io mi sono permesso di proporre questa rettificazione della parola per inchiudere l'uno e l'altro dei casi possibili a verificarsi, poichè, quando si dice *dell'attore*, l'attore può essere così il creditore come il debitore.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. In seguito alla dichiarazione fatta dall'onorevole Soria, non ho difficoltà che si sostituisca la parola *attore*.

PRESIDENTE. Dunque al numero primo dell'articolo 12 dovrà dirsi *fatta dall'attore* invece di dirsi *fatta dal creditore*.

Con questa modificazione pongo ai voti l'articolo 12. (È approvato.)

« Art. 13. L'arbitramento sarà valido anche per le persone incapaci, e per gli enti morali legittimamente rappresentati.

« Per le ricusazioni del perito e degli arbitri, e per

quant'altro non è previsto dalla presente legge, saranno applicabili le disposizioni del Codice di procedura civile. »

(È approvato.)

« Art. 14. Qualora insorga contestazione sul diritto della prestazione, il tribunale sospenderà il giudizio di commutazione, rinviando la quistione per decidersi, con procedimento ordinario, presso il tribunale medesimo o presso la pretura del luogo, secondo la rispettiva competenza pel valore della lite.

« Potrà intanto autorizzare in linea provvisoria il creditore a continuare l'esazione della prestazione secondo il suo possesso. »

CARUSO. Io vorrei far rilevare che all'articolo 6 si dice:

« La domanda di commutazione si dovrà proporre da ogni creditore collettivamente per tutte le prestazioni dovutegli nel territorio dello stesso comune, ma potrà dai debitori essere proposta anche individualmente. »

Poi negli articoli successivi la competenza è attribuita al tribunale civile del luogo dove i fondi sono compresi. Indi ne viene che il debitore di una decima di piccolo valore, il cui capitale non oltrepassasse la competenza pretoriale, deve andare a litigare per la commutazione in tribunale civile. Ora, coll'articolo 14, si potrebbe incorrere in un caso che reca non buona impressione.

Se si facesse disputa sul titolo, oppugnando il diritto del creditore, il tribunale che era competente per cosa di minore rilievo, cioè della commutazione, deve rimandare al pretore la cognizione di causa più importante. A me pare che, quando veramente si vuol dare una certa uniformità a tutto il procedimento, una volta che il tribunale è investito del giudizio della commutazione, senza far luogo a rimandi altrove, potrebbe afferrare la lite, inviarla all'udienza ordinaria a giorno fisso, e giudicare del merito della contestazione sul titolo.

Bisogna poi osservare che sono rari i casi in cui l'opposizione al titolo venga, per motivi speciali, personali, appartenenti al debitore unico della decima: per lo più gli attacchi sono contro il fondamento di tutti i titoli del creditore decimista: dimodochè la sentenza che deve cadere sul diritto della prestazione, per lo meno può servire di esempio agli altri.

Sembra un'anomalia che dovrebbe chiamare un poco l'attenzione della Camera lo attribuire ad un tribunale il decidere la questione di 30, di 50 lire all'anno, a riguardo della sola commutazione, e negargli poi la potestà di giudicare sui contrasti al titolo, costringendolo a spogliarsi della causa più importante, e rimetterlo al pretore. Di più è poco conveniente costringere le parti a rivolgersi ad altri giudici quasi per la stessa lite, o almeno relativa alla stessa cosa, mentre già

trovansi impegnate innanzi ad un magistrato di elevata giurisdizione.

Niente di più comodo che il tribunale provveda su tutti gl'incidenti della controversia, e con più celerità e prontezza.

E ciò recherebbe la grande utilità, cioè, che sopra questioni identiche o simili, toccanti il merito della ragione creditoria, invece di aggirarsi nella bassa giurisdizione, si litighi in prima istanza davanti al tribunale ed in seconda istanza davanti la Corte d'appello.

CAMBRINI. Oltre a quanto giustamente fu osservato dall'onorevole Caruso, può sorgere un dubbio sulla redazione dell' articolo.

L'articolo 14 dice:

« Qualora insorga contestazione sul diritto della prestazione, ecc., rinviando (dice) secondo la rispettiva competenza pel valore della lite. »

Ora vorrei che fosse spiegato con l'aggiunzione delle parole « o sulla estensione delle terre soggette alla prestazione, » altrimenti rimarrebbe aperto l'adito all'interpretazione di ogni accidentalità del giudizio, che verrebbe, a senso mio, ad infirmare l'efficacia della legge.

Se, come credo, lo spirito di questa legge è di farla finita con tutte le dubbiezze di procedura, dando interesse non solo a quello che paga la decima, ma anche al padrone diretto per la commutazione della decima stessa, quando si rinviasse la causa a procedimento ordinario, tutto sarebbe finito.

Niente più facile che di sollevare la questione intorno alla esclusione o all'importanza del diritto di prestazione, e a me sembra che debba essere anche nelle idee della Commissione, in una legge di questa natura che è tutta eccezionale, di farla finita lasciando tutta la questione in mano al tribunale.

Ci sarebbe anche a garantire la sostanza della cosa, oltre una ragione di convenienza, se si decidesse che il tribunale giudicasse colle forme della presente legge anche sulla estensione della prestazione. Se il tribunale non è libero nella sua azione, tutta l'efficacia della legge se ne va fatalmente perduta.

DI CESARÒ. Io proporrei di mutare la dicitura del secondo comma di quest'articolo, e cioè, dove si legge « potrà intanto autorizzare in linea provvisoria il creditore a continuare l'esazione della prestazione, ecc., » direi « resterà intanto autorizzato il creditore a continuare l'esazione, ecc., » e il rimanente siccome segue nel testo.

Insomma non vorrei lasciare il diritto di esazione in facoltà del tribunale, che, secondo la proposta della Commissione, potrebbe autorizzarla; perocchè, una volta che si intavola la questione di diritto, parmi debbano restare le cose precisamente nello stato in cui si trovavano prima che fosse domandata dal creditore o debitore la commutazione della prestazione.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Soria.

SORIA. Secondo lo spirito di questa legge, la quale ben vede la Camera essere puramente eccezionale, il tribunale è chiamato a conoscere del procedimento di commutazione, e tutto quello che si riferisce alla commutazione deve essere fatto innanzi a questo collegio.

Ma se sorge una questione non di semplice procedura (perchè si dica tutto quello che si vuole, una legge di commutazione non è che affermatrice del modo come questo diritto ad esigere debba essere commutato); se, dico, sorge in questo giudizio di commutazione una questione che attacca l'essenza di quel medesimo diritto che si viene esercitando, allora è mestieri rientrare nel diritto comune ed attemperarsi alle regole della competenza.

Quindi, se la questione che s'impegna nel merito rientra nella giurisdizione del pretore, non si può derogare al principio del diritto comune, e quasi di balzo andare al tribunale, come se in una legge eccezionale si potesse fare eccezione ai principii fondamentali della competenza.

Dunque, quando si disputa della semplice commutazione, si va innanzi al tribunale; ma, se per avventura il convenuto eccepisce qualche cosa che ferisce il diritto, allora l'articolo 14, del quale la Camera si occupa, prescrive che rientri nel diritto comune, e si va innanzi al pretore, se è competente il pretore; si va dinanzi al tribunale, se il tribunale stesso è competente, rispettando in ogni caso il doppio grado di giurisdizione.

Non credo quindi che possa essere sconveniente il seguire le norme determinate dall'articolo 14, perchè le stesse sono l'esecuzione severa di una regola la quale è d'uopo sia rispettata.

In quanto poi al secondo comma di quest'articolo, la legge prevede il caso che si produca l'opposizione, e però vi sia la necessità di rinviare. Ma il rinvio al giudizio petitoriale, cioè il rinvio a quel giudizio nel quale deve essere esame del diritto, potrà mai tradursi in un annullamento del possesso del creditore? Può verificarsi benissimo che quest'opposizione non muova da ragioni certe e positive, per le quali si possa ritenere che, per una conseguenza del giudizio petitoriale, la domanda di commutazione debba essere o rigettata o grandemente modificata. E può avvenire del pari che l'opposizione del creditore, quando la liquidazione è promossa dal reddito, abbia il medesimo risultato, e sia rigettata o modificata. È per queste considerazioni che il secondo comma dell'articolo 14 dà facoltà al magistrato di provvedere secondo giustizia e di ordinare che si continui ad esigere, ma secondo il suo possesso, frase che riproduce quella ritenuta dalla Commissione feudale, cioè *secondo lo stato dell'attuale possesso*.

Mi auguro quindi che le osservazioni fatte sull'articolo 14 trovino una conveniente risposta nelle idee qui espresse, e voglio credere che gli onorevoli depu-

tati che le hanno presentate siano soddisfatti per non insistervi.

BORRUSO. Ho domandato la parola per sostenere la modificazione proposta dall'onorevole Di Cesarò al secondo alinea dell'articolo 14, dappoichè le ragioni ora addotte dall'onorevole Soria non mi persuadono affatto.

Egli sostiene il principio che, qualora il debitore faccia delle eccezioni di diritto sulla sostanza, non sulla forma, allora debba rinviarsi la causa ai giudici ordinari, poichè allora non è più questione di liquidazione, ma è questione di vedere se il debito esiste ed in quali proporzioni.

Ma dall'altra parte però ritiene che, col fatto, il diritto del creditore rimane sospeso, per essere già stato iniziato il giudizio di liquidazione, e vuol rimettere all'arbitrio del tribunale la continuazione oppure no dell'esercizio di questo diritto durante il giudizio petitoriale.

Io credo che questo principio non possa ammettersi, dappoichè, se il creditore si trova nell'esercizio del suo diritto, non si può sospendere questo esercizio fintanto che non ci sia una sentenza la quale venga a privarcelo. Nè vale il dire che questa eccezione petitoriale possa essere alle volte cavillosa, possa essere fatta solamente per impedire la conversione, dappoichè nulla impedisce che essa possa essere fondata, e chi potrà giudicare della sua serietà non è il giudice della liquidazione, ma il giudice del merito. Se io, creditore, mi trovo nel possesso del mio diritto, non posso essere privato temporariamente di questo diritto solo perchè il debitore faccia una opposizione al mio diritto davanti al giudizio di liquidazione, e questo m'invia poi al giudizio petitoriale.

Non mi pare che questo sia affatto logico. Io credo che chi si trova nel possesso d'un diritto, debba poterlo esercitare fintantochè non ci sia un giudicato che ne lo privi; e questo giudicato naturalmente potrà aversi quando sarà espletato il giudizio petitoriale. Dunque, quando dal tribunale di liquidazione si passa al giudice del merito, io credo che il creditore debba restare nel pieno esercizio del suo diritto, e non possa questo diritto essere sospeso, nè possa l'esercizio esserne devoluto al giudizio di un tribunale, il quale non è il giudice competente del diritto, poichè questo tribunale dovrebbe fare un esame preventivo sul diritto e vedere se le ragioni addotte contro il diritto del creditore siano valide oppure no, per potergli accordare la continuazione del suo diritto durante il giudizio petitoriale.

Il giudizio di liquidazione non sospende il diritto del creditore, quindi non può sospenderlo nemmeno il rinvio ai tribunali ordinari per la questione del merito.

Mi unisco quindi all'onorevole Di Cesarò nel sostenere che durante il giudizio petitoriale, il creditore sia lasciato nel possesso del suo diritto.

CARUSO. Vorrei fare osservare alla Commissione che, se non è adottata la mia proposta, bisogna che si studi il modo di conciliare una specie d'incoerenza del secondo comma dell'articolo 14.

Nel primo è detto che il tribunale rimandi la causa al pretore; e nel secondo dicesi che lo stesso tribunale incompetente possa emettere provvedimenti in linea provvisoria.

Ciò è contro i principii che regolano le giurisdizioni. Se si eleva la questione sulla pertinenza o no del diritto alla decima, e il giudizio sulla stessa deve rimettersi al pretore, gli arriverebbe alquanto pregiudicata se il tribunale, nel rinviare la causa, giudicasse intanto che compete o no al creditore la continuazione di esigere la decima.

A mio avviso, sarebbe armonizzato meglio il sistema della procedura creato nel progetto in esame, se si togliesse completamente la competenza del pretore.

PRESIDENTE. L'onorevole Soria ha facoltà di parlare.

SORIA. Nell'articolo 14 si comincia per dire: « Quando insorga contestazione sul diritto della prestazione, » ma qui l'onorevole Camerini vorrebbe aggiunto: « o sull'estensione dei terreni soggetti alla medesima. »

La Commissione non ha difficoltà d'accettare anche questa locuzione, ma essa crede che nella frase adoperata la medesima vi sia compresa, perchè ogni contestazione o riguarda il diritto o la estensione del diritto, e questa estensione o per potenza o per materia, e quindi la frase usata include tutto. Ma, se lontanamente si potesse credere che ciò non fosse o che fosse dubbio, l'aggiunta dell'estensione del territorio soggetto alla prestazione, ripeto, non è dalla Commissione respinta.

Dico poi che, quando si dovesse in questa legge determinare per modo di regola che, comunque prodotta un'opposizione la quale si riferisse al diritto e ad una questione petitoriale da esaminarsi dal giudice del merito, dovessero non pertanto rimanere le cose nello stato in cui stanno, allora a me pare che tutto l'organismo di questa legge sarebbe svanito.

La legge che oggi la Camera discute a che mira? Mira a troncare tutte le dispute, a decifrare una questione antichissima nelle provincie alle quali questa legge è relativa, ed a porre fine ad uno stato d'incertezza e di pericoli. Ma questo scopo della legge deve essere uniforme ai dettami della giustizia.

Noi facciamo il caso della opposizione, e questa può essere giusta e vera, e può tramutarsi talvolta in temerario contendere. Ora, io dico, adotteremo noi il sistema stesso nell'uno e nell'altro caso? Diremo sempre negata o sempre concessa la continuazione a riscuotere la decima? Noi, per essere giusti, non diremo nè l'una nè l'altra cosa; lasceremo invece al magistrato il giudicare della scelta migliore tra i due sistemi, e credo che a questo modo avremo dato alla

legge il carattere che aver deve, d'imparziale. Ed in effetti, se si trattasse di una opposizione del debitore che spiattelemente si rivela per ingiusta e diretta ad usufruire il vantaggio del tempo, per qual ragione si potrebbe far sospendere la percezione della decima? E supponiamo che l'opposizione sia del creditore, e sia essa pure ingiusta e vessatoria, perchè continuare una prestazione che domani certamente deve cessare? Dunque, nell'uno e nell'altro caso, la facoltà concessa al magistrato è il miglior consiglio da seguire.

Nè altramente può avvenire quando l'opposizione sia fondata e ragionevole. In questo caso è indispensabile che, se si oppone il reddito, la percezione si sospenda, e la si lasci continuare se il creditore sia l'opponente, perchè quel migliore consiglio che rimette al magistrato di giudicare sul doversi o non continuare la prestazione nella prima ipotesi, vuolsi seguire in questa per essere sicuri di far cosa giusta.

Per queste considerazioni, o signori, la Commissione non accetta le contrarie osservazioni, e ritiene il secondo comma dell'articolo 14.

BORRUSO. Le ragioni esposte dall'onorevole preopinante nella mia pochezza non arrivano a persuadermi.

Egli disse, che il timore che il giudizio petitoriale, che si introduce, sia temerario, deve lasciare facoltà ai giudici di accordare la continuazione dell'esazione delle decime, oppure di negarla. Ma la Commissione ritiene che il giudice della liquidazione non è il giudice competente di decidere la questione petitoriale; che questa questione, una volta introdotta, si deve rinviare ad un altro giudice, al giudice ordinario per deciderla.

Ma io domando come il giudice della liquidazione, che non è competente per giudicare la questione petitoriale, possa *a priori* giudicare se l'eccezione presentata sia temeraria, oppure sia ragionevole. Siccome questo è il risultato di un'istruzione delle sezioni, di un giudizio in cui egli non è competente, ma che è inviato ad un altro giudice, io credo che egli non possa giudicare questa questione. Sarebbe piuttosto temerario il giudizio che egli porterebbe su questa questione, di cui non è competente e di cui non ha gli elementi per giudicare, perchè non ha istruito il giudizio.

D'altra parte debbo dire che questo sistema favorisce il debitore nel caso in cui il creditore, per impedire la liquidazione, potesse presentare un'eccezione che ne arrestasse il corso e che quindi fosse una petitoria per far perdere un tempo indeterminato; perchè il debitore, il quale è obbligato a pagare le decime, potrebbe ottenere dal tribunale la sospensione di questo pagamento, fintantochè non si venga a decidere la causa nel merito. Questo sistema però potrebbe danneggiare di molto il creditore, dappoichè alle volte, anzi spesso, il debitore potrebbe presentare un'eccezione temeraria; e siccome, presentando questa

eccezione temeraria, potrebbe venirne la sospensione del pagamento delle decime, ne potrebbe avvenire per conseguenza che molti debitori, per esimersi dal pagamento per un tempo indeterminato, potrebbero presentare delle eccezioni, e così non pagherebbero, nè le decime, nè l'equivalente in denaro, perchè il pagamento delle decime sarebbe sospeso e l'equivalente non sarebbe liquidato per le fatte eccezioni.

Dunque non bisogna guardare la cosa soltanto dal punto di vista del debitore, ma bisogna pur guardarla dal punto di vista del creditore, il quale ha ora un diritto certo che non possiamo ledere. Possiamo dare al debitore tutte le agevolezze che possano condurlo a liberarsi dall'obbligo suo, ma non possiamo mettere il creditore nella condizione di essere il bersaglio, per così dire, dei capricci del debitore, il quale per mezzo di un'eccezione potrebbe rimandare lo scioglimento della questione alle calende greche. Appoggio quindi l'emendamento dell'onorevole Di Cesarò che ritengo ragionevole e giusto.

DI CESARÒ. Vorrei rispondere due parole all'onorevole Soria.

Il secondo alinea dell'articolo proposto dalla Commissione dice: « Potrà intanto autorizzare in linea provvisoria il creditore a continuare l'esazione della prestazione secondo il suo possesso. »

Quello che invece io propongo è così espresso: « Resterà intanto autorizzato il creditore a continuare provvisoriamente l'esazione della prestazione, secondo il suo possesso. »

L'onorevole Soria diceva che questo non è conforme allo spirito di questa legge. Ma qual è lo spirito di questa legge? Che sia quello di favorire assolutamente una certa classe di interessi, non curando quelli di un'altra classe?

SORIA. No, no; favori mai.

PRESIDENTE. Non lo crede nessuno.

DI CESARÒ. Lo potranno credere alcuni; ma, come non lo crede il presidente, non lo credo neppure io, e debbo ritenere che nol vorrà neppure la Camera.

PRESIDENTE. Certo non lo vuole nessuno.

DI CESARÒ. Se non lo volesse nessuno, forse non si sarebbe portata in discussione questa legge innanzi a soli cinquantatré deputati.

Ad ogni modo, a me pare che lo spirito della legge sia quello di svincolare la proprietà, di commutare una specie di prestazioni, non già di ledere menomamente gl'interessi degli uni o degli altri. Questo è evidente. Se questo è evidente, è naturale che si debba lasciare la integrità del diritto, come se commutazione non vi fosse.

Se la commutazione non vi fosse e sorgesse questione sul diritto, che cosa ne seguirebbe? Ciò che perfettamente deve seguirne durante la liquidazione di commutazione. Quindi mantengo il mio emendamento, affinché, sorgendo una questione di diritto, mentre pende

la procedura della commutazione, il creditore resti autorizzato ad esigere secondo il suo possesso, come per lo innanzi.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Sopra questo articolo 14 sono sorte due quistioni, l'una circa la competenza, l'altra circa l'effetto del giudizio petitorio, che può essere promosso in occasione di una domanda di commutazione.

Circa la competenza, l'onorevole Caruso, a cui mi pare che abbia fatto eco l'onorevole Camerini, diceva: se questi giudizi di commutazione si fanno per regola generale innanzi al tribunale, è giusto che il tribunale giudichi ancora di tutti gli incidenti che possano sorgere ad occasione del giudizio medesimo; per conseguenza, se nel corso del giudizio viene a moversi controversia sulla legittimità della prestazione, che si vuol commutare, è conveniente che ne giudichi il tribunale, senza rinviare per questo la causa innanzi al pretore, nel caso che la controversia appartenga alla competenza del pretore.

Il ragionamento dell'onorevole Caruso, a prima vista, fa una certa impressione, perciocchè è regola di procedura che quando un tribunale si è impossessato di una causa, debba pronunziare ancora sugli incidenti che hanno rapporto con essa. Ma, ove ben si consideri la cosa, si scorgerà di leggieri che nella specie non è perfettamente applicabile cotesta regola.

E di vero, nel concetto di questa legge bisogna distinguere il giudizio di commutazione dalle questioni che possono sorgere sull'esistenza del diritto della prestazione. I giudizi di commutazione sono deferiti per regola ai tribunali, senza avere riguardo alla quantità della prestazione dovuta, perchè in essi sono chiamati i magistrati a fare un'opera di rettificazione, anzichè a giudicare di una controversia, cioè, a determinare, meglio di quello che vorrebbero le parti o che è stato stabilito dai periti, il valore delle prestazioni. Ma quando si tratta di controversie sulla esistenza del diritto, di un giudizio petitorio, non trovo conveniente che si deroghi alle regole generali della competenza epperò l'articolo 14 opportunamente dispone che, se sorga questione sul diritto della prestazione, la causa sarà rimandata al giudice competente pel valore della lite.

Mi pare quindi che l'articolo debba essere votato così, come è stato proposto dalla Commissione e come era stato già approvato dal Senato.

Più grave è la seconda osservazione proposta dall'onorevole Di Cesarò, circa quello che si deve fare durante la pendenza di questo giudizio.

Se la contestazione petitoria potesse sorgere, come forse si potrà verificare, tanto da parte del creditore quanto da parte del debitore, io credo che l'ultimo comma dell'articolo in esame sarebbe perfettamente giustificato, perchè quando vi è opposizione da parte del creditore, è giusto che il tribunale giudichi se-

condo i casi, se debba provvisionalmente continuare o no la prestazione; altrimenti potrebbe accadere che un creditore si opponesse alla commutazione, sostenendo che essa non deve avere luogo, ed in tanto, fino a che non sarà espletato il giudizio su questa controversia, continui ad esigere per lungo tempo la prestazione stessa.

Ma l'articolo non prevede l'uno e l'altro caso; esso contempla soltanto l'opposizione che viene da parte del debitore, perchè dice: « qualora insorga contestazione sul diritto della prestazione; » ora l'opposizione fatta dal debitore non mi pare che possa mutare la condizione giuridica del creditore, ed infirmare il possesso legale e legittimo che esso abbia.

Credo adunque che nel secondo paragrafo di questo articolo convenga togliere la parola facoltativa *potrà*, e dire invece, che in tutti i casi in cui vi sia un possesso legittimo, esso debba essere rispettato e mantenuto; e pregherei la Commissione a volerlo rettificare nel senso da me accennato.

PRESIDENTE. L'onorevole Paternostro ha facoltà di parlare.

PATERNOSTRO P. Sulla questione sollevata nella prima parte di quest'articolo, io sono perfettamente d'accordo coll'onorevole ministro e spero che l'onorevole mio amico Caruso non insisterà nel suo emendamento.

In verità tutt'altro è il giudizio di commutazione, e del giudizio sul diritto della prestazione. Bisogna che si lasci la competenza a quel giudice cui spetta per le leggi, e non è conveniente che così per incidenza si muti la competenza di un magistrato. Se la competenza quindi per ragione di valore è del pretore, vada alla pretura, se è del tribunale, rimanga al tribunale.

Io comprendo benissimo che l'onorevole Caruso nelle sue osservazioni era guidato dal concetto di semplificare la cosa, ma l'onorevole guardasigilli ha già fatto osservare che non si può toccare alla rispettiva competenza; ed in ciò siamo perfettamente d'accordo.

Nella seconda parte dell'articolo è detto: « Potrà intanto autorizzare in linea provvisoria il creditore a continuare l'esazione della prestazione secondo il suo possesso. »

A me pare che questo comma o è superfluo, come io lo ritengo, o per lo meno deve essere altrimenti formulato, invertendo la disposizione. Comprenderei forse si dicesse: potrà in linea provvisoria sospendere la prestazione; e ciò qualora si vedesse che la lite non sia o temeraria, o che ci sia una ragione seria da indurre il giudice competente a sospendere il pagamento; ma dire vi autorizzo a continuare l'esazione, ciò non parmi giustificato. Pare che l'onorevole Commissione volesse trarre dalla dicitura di questo secondo comma l'autorizzazione della sospensione nel caso che si credesse necessario.

Ora io non comprendo, come facendo la legge, si

voglia ricorrere ad induzioni: bisogna dire chiaramente quel che si vuole, bisogna affermare esplicitamente il concetto.

Delle due cose l'una: o la prestazione è dovuta, o non è dovuta. Se è dovuta, si continuerà l'esazione nei modi regolari, e sin qui non può sorgere dubbio; se non è dovuta, si farà opposizione al pagamento in via regolare. Perchè dunque voler dare l'autorizzazione, non necessaria, e dire al magistrato: voi potete ordinare l'esazione?

Dopo queste osservazioni, io insisto nella mia opinione, cioè che l'onorevole Caruso ritiri l'emendamento, e non ritirandolo, la Camera voti contro.

Pel secondo comma dell'articolo, pregherei la Commissione a spiegare meglio il proprio concetto, qualora non voglia consentire alla soppressione.

SORIA. A nome della Commissione, accettando l'emendamento dell'onorevole Paternostro, la Commissione consente di sopprimere l'ultimo comma di questo articolo.

RAELI. Io credo che il secondo alinea dell'articolo 14 si connetta colla disposizione contenuta all'articolo 21 per la quale, se ben mi ricordo, è detto: « Scorsi tre anni dalla promulgazione della presente legge, non sarà più lecito riscuotere le prestazioni in natura, non ostante qualunque atto, ecc. »

È questa la più importante disposizione della legge, essendovi fissati termini a danno del creditore, per il decorrimo dei quali può non essere responsabile. A mitigare il rigore nell'alinea secondo dell'articolo 14 sta detto: il tribunale ha il diritto di ordinare la continuazione provvisoria.

Ora, se è fondata nel rigore dei principii la teoria esposta dall'onorevole Paternostro, bisogna però coordinarla colla legge.

Ripeto: nell'insieme della legge vi è l'idea che, scorso un dato termine senza che si sia esperita la commutazione, il diritto del creditore è, o perduto, o per lo meno arrestato nel suo esperimento.

E poichè si è preveduto che sovente il ritardo derivasse dal debitore, si è creduto necessario il provvedimento dell'alinea dell'articolo 14.

PATERNOSTRO PAOLO. Io non metto in dubbio che, volendo conciliare la disposizione dell'articolo 25 coll'articolo 14, possa aver luogo l'osservazione dell'onorevole Raeli. Però faccio riflettere che siamo all'articolo 14 e che non dobbiamo pensare per ora a mettere d'accordo la disposizione di quest'articolo con un'altra che verrà all'articolo 21, ma che piuttosto dovremo mettere poi d'accordo la disposizione che voteremo all'articolo 21 con quella che voteremo oggi. Io ignoro quali saranno le questioni che si solleveranno all'articolo 21 se il termine resterà o no di tre anni; ad ogni modo è positivo che si dice: scorsi i tre anni non si farà più la prestazione in natura, si farà in denaro, stabilendosi così un termine per accelerare la commu-

tazione. Ma tutto questo non toglie che i diritti delle parti siano e debbano restare illesi.

Dunque io pregherei l'onorevole Raeli a voler permettere la soppressione del secondo comma dell'articolo 14, salvo poi a mettere d'accordo questa disposizione con l'articolo 21.

La osservazione dell'onorevole Raeli naturalmente tendeva a giustificare la Commissione per la proposta del secondo comma, ed io non do colpa alla Commissione di averlo formulato; ma dirò che, quando saremo all'articolo 21, vedremo il modo di poterci mettere d'accordo.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Le osservazioni dell'onorevole Raeli non pare che distruggano quelle che, sotto un altro punto di vista, si sono fatte intorno a questo comma secondo dell'articolo 14.

Pare che sia nell'intenzione di tutti che questi giudizi non debbano pregiudicare le ragioni creditorie. Però l'onorevole Raeli faceva riflettere che l'articolo 21 sospende per utilità pubblica tutte le prestazioni in natura; ed è per ovviare al rigore di questo principio, che si era scritto nella legge il secondo comma dell'articolo 14.

Infatti, se io non ho franteso il senso delle parole dell'onorevole Raeli, esse si riducono a questo: il secondo comma dell'articolo 14 non è una disposizione di rigore; può sembrar tale, se la guardate assolutamente, ma è una disposizione di favore se si mette in rapporto coll'articolo 21.

Ora, siccome l'articolo 21 non è stato ancora votato, io proporrei di non sopprimere per ora questo secondo comma dell'articolo 14 e discuterlo, se piace alla Camera, quando si dovrà votare l'articolo 21, perchè allora si vedrà la maniera di armonizzare queste due disposizioni di legge.

RAELI. Non ho difficoltà di accettare questa proposta.

PRESIDENTE. L'accetteranno tutti.

Sulla prima parte dell'articolo vi sono due proposte. Una dell'onorevole Camerini che sarebbe la seguente. Dove dice: « Qualora insorga, ecc., » si aggiungesse: « o sulla estensione delle terre soggette a prestazione. »

La Commissione crede che la frase da essa adoperata comprenda necessariamente anche il concetto espresso dall'onorevole Camerini; però, se l'onorevole Camerini desidera che si ponga ai voti la sua esplicitazione...

CAMERINI. Per me sono amante di togliere nelle leggi ogni dubbio; ma se la Commissione crede che basti così, non voglio insistere maggiormente.

PRESIDENTE. Allora viene la seconda dell'onorevole Caruso.

CARUSO. Non per fare un complimento al mio amico l'onorevole Paternostro, ma per ossequio alle ragioni da lui dopo, e prima esposte dal signor ministro, le quali mi avvertono che io, nella sostanza, potrei ca-

dere nel fatto di venire a proporre una troppo estesa eccezione al diritto comune in materia di giurisdizione, al che io ripugno, ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Dunque pongo ai voti la prima parte dell'articolo 14.

(La Camera approva.)

La seconda parte, se la Camera acconsente alla proposta fatta dall'onorevole guardasigilli, si terrà in sospeso per discuterla quando saremo all'articolo 21.

SORIA. La Commissione accetta.

PRESIDENTE. Passeremo allora agli altri articoli.

« Art. 15. La relazione del perito si avrà per notificata alle parti coll'avviso dato al procuratore delle medesime dello eseguitone deposito nella cancelleria del tribunale.

« Le parti potranno fare opposizione alla detta relazione entro un mese dall'avutane notificazione.

« Questa opposizione dovrà essere notificata agli arbitri, e il termine fissato a questi dal tribunale, per pronunziare il loro giudizio e depositarlo nella cancelleria del tribunale, non decorrerà che dal giorno di cotesta notificazione. »

(È approvato.)

« Art. 16. La decisione degli arbitri è inappellabile; essa sarà notificata alle parti nel modo stesso stabilito dal primo comma dell'articolo precedente per la relazione dei periti.

« Sarà resa esecutoria dal tribunale nel termine di cinque giorni.

« Lo stesso tribunale nel rendere esecutoria la decisione degli arbitri, potrà sul richiamo delle parti ed in Camera di Consiglio, rettificare gli errori puramente materiali. »

(È approvato.)

« Art. 17. Per tutti gli atti e sentenze occorrenti nel giudizio di commutazione, salvo il disposto degli articoli 9 e 10, si farà uso della carta bollata da centesimi 50, e si esigeranno le tasse giudiziarie secondo la tariffa stabilita pei procedimenti davanti ai pretori. »

DI CESARÒ. Domando la parola.

Vorrei sapere dalla Commissione quale è stato il concetto per cui ha voluto stabilire la carta da 50 centesimi.

PRESIDENTE. Per escludere la carta di un prezzo maggiore. È chiaro il concetto.

Se non vi sono altre osservazioni, metto ai voti l'articolo 17.

(È approvato.)

« Art. 18. Le spese, quando non vi sarà stata contraddizione alla liquidazione, cederanno per metà a carico del creditore, e per l'altra metà saranno sopportate dal debitore o dai debitori, in proporzione della prestazione a cui ciascuno è tenuto.

« Tali spese saranno tassate dal presidente con ordinanza distesa appiedi della domanda.

« Per le spese del giudizio derivanti dalla contraddi-

zione alla liquidazione si osserveranno le disposizioni del Codice di procedura civile. »

(È approvato.)

« Art. 19. I debitori che con temerarie opposizioni avessero ritardata la liquidazione, potranno essere benanche condannati al pagamento degli interessi legali sulle rendite in cui siansi commutate le prestazioni. »

(È approvato.)

« Art. 20. Ciascuna delle parti in causa può richiedere dal cancelliere un estratto della decisione degli arbitri nella parte che lo riguarda. A tale estratto sono applicabili le disposizioni degli articoli 555 e 557 del Codice di procedura civile. »

(È approvato.)

« Art. 21. Scorsi tre anni dalla promulgazione della presente legge, non sarà più lecito riscuotere le prestazioni in natura, non ostante qualunque patto o convenzione in contrario; salvo il diritto di ottenerne l'equivalente in danaro in seguito all'eseguita commutazione. »

PATERNOSTRO P. L'articolo 21 dice che, scorsi tre anni dalla promulgazione della presente legge, non sarà più lecito riscuotere le prestazioni in natura, salvo il diritto di ottenere l'equivalente in danaro in seguito all'eseguita commutazione.

Ora io osservo (e parmi che a ciò volesse alludere l'onorevole Raeli per opporsi alla soppressione del secondo comma dell'articolo 14): se restasse sospeso il giudizio di commutazione o non si facesse, e scorressero i tre anni, naturalmente il creditore non esigerà più. E sia. Ma che cosa si farebbe con la disposizione che io voglio soppressa? Si distruggerebbe l'effetto dell'articolo 21.

Quest'articolo vuole stabilire un termine perchè al di là del medesimo non si faccia più la prestazione in natura, qualora la commutazione non sia eseguita.

Ora, se si potesse autorizzare provvisoriamente la continuazione della prestazione in natura, sarebbe decretare cosa che fa a calci col concetto della legge.

Perchè non lasciereste la sospensione della prestazione come una specie di penale al creditore che non ha fatto eseguire la liquidazione nel più breve termine possibile? Quando un creditore, che ha la facoltà dalla legge di far liquidare la sua prestazione, lascia scorrere tre anni senza eseguire la liquidazione, si può stabilire, come una specie di penale contro di lui, la sospensione della prestazione fino a che la liquidazione sia fatta e si possa dare la prestazione in danaro anzichè in natura.

Quindi mi pare che la soppressione del secondo comma dell'articolo 14 non è in contraddizione col l'articolo 21. Se si ammettesse la disposizione che il magistrato potesse autorizzare la continuazione del pagamento, essa distruggerebbe l'effetto del presente articolo 21.

Ad ogni modo, ripeto, lasciate la sospensione come una specie di penale al creditore che non si è curato in tre anni di far eseguire la liquidazione.

Insisto perchè il secondo comma dell'articolo 14 sia soppresso.

RAELI. Debbo osservare che l'articolo 21 non è che la sanzione dell'articolo 1.

L'articolo 1 prescrive che la commutazione deve essere fatta in tre anni, l'articolo 21, per ottenere la esecuzione dell'articolo 1, sancisce che, dopo tre anni dalla pubblicazione della legge, resta sospesa la prestazione, cioè non si ha più diritto di esigerla in natura; l'articolo 14 poi suppone un altro caso, che può facilmente succedere. Ora, se si vuole dare una penale al creditore che non eseguisce il disposto di questa legge, voi dovete ammettere anche che questa penalità non lo deve colpire quando le difficoltà, il ritardo a compiere le prescrizioni della legge derivano da parte del debitore. Ecco in qual modo si è cercato di combinarlo coll'articolo 14.

In questo caso il magistrato, innanzi a cui pende il giudizio di commutazione, quando non si creda competente a giudicare delle eccezioni fatte, potrà, come faceva osservare l'onorevole ministro, rinviandone il giudizio al magistrato competente, potrà autorizzare, in linea provvisoria, il pagamento della prestazione. Questa disposizione è un freno alle ingiuste pretese, ai capricci del debitore e sarà salvo l'interesse del creditore e l'interesse del debitore.

PATERNOSTRO PAOLO. Dal concetto dell'onorevole Raeli, la cui gravità non mi dissimulo, potrebbe, parmi, nascere una confusione. Prima di tutto il diritto del magistrato d'ordinare la continuazione della prestazione, dovrebbe nascere dopo scorsi i tre anni, poichè, nel periodo di tre anni la prestazione può sempre continuarsi, non ostante che ci sia opposizione; l'articolo com'è concepito, non risponde a tale concetto. Nascerrebbe ancora un'altra confusione; infatti, il magistrato che s'occupa del giudizio di commutazione, deve egli stesso dare la disposizione provvisoria per la continuazione della prestazione. Intanto la lite non è più nelle mani di questo magistrato, nel caso di contestazione sul diritto. Immagini ora l'onorevole Raeli che, mentre si fa il giudizio di commutazione, sorga una contestazione sul diritto di prestazione, e il magistrato chiamato a giudicare della commutazione si dichiari incompetente e rimandi la causa ad altro magistrato, ne avverrà che il giudizio sul diritto alla prestazione si fa, per esempio, dinanzi alla pretura e resta sospesa qualunque azione del tribunale che si occupa del giudizio di commutazione; ed intanto è il tribunale che ordina, quando vuole, la continuazione del pagamento.

Ma quando darà una tale disposizione questo magistrato? La darà prima della scadenza dei tre anni. Dirà: se il giudizio sul diritto di prestazione durasse

al di là dei tre anni, io sin d'ora accordo il diritto al creditore di continuare ad esigere in natura, nonostante che la disposizione della legge, all'articolo 21, tolga questo diritto. È ciò che vuol dire l'onorevole Raeli?

Ora, in questo caso io credo che nascerebbe proprio una grande confusione, e pertanto pregherei l'onorevole Raeli a mettersi d'accordo colla Commissione per la redazione dell'articolo; io non sono alieno dall'acceptare una redazione conveniente: tutti vogliamo che la legge sia scritta in modo da non fare nascere nuove difficoltà e nuovi litigi; mi riservo di accettare o combattere la nuova redazione.

ZACCARIA, relatore. Credo che, continuando questa discussione sul tema attuale, facilmente potremmo incorrere in qualche equivoco, e sento il dovere di chiarirlo. Per chiarirlo pregherei la Camera di compenetrarsi dell'oggetto e dello scopo cui mira questa legge.

Noi per le provincie meridionali e per le insulari avevamo dei provvedimenti che si occupavano delle commutazioni di queste rendite terraggiarie, senonchè queste leggi abbandonavano allo arbitrio delle parti interessate il farlo o non farlo.

E questo solo elemento che c'era in quella legge ha fatto sì che questi diritti anomali esistessero tuttavia dopo quasi un secolo dal loro annullamento.

Ora, dovendosi proporre una nuova legge più efficace, più convergente allo scopo di far scomparire questi diritti anomali, si è adottato il principio, che è quello dominante nella legge, cioè che la commutazione debba essere obbligatoria. Ammesso codesto concetto, già votato negli articoli precedenti, che questa legge debba essere obbligatoria, di chi è precipuamente quest'obbligo? È del creditore; è il creditore che deve commutare. E non solo la legge ha detto nell'articolo primo, dovete commutare, ma dovete commutare in una *rendita in danaro* e nel termine di tre anni.

Vediamo ora un poco la portata del comma tanto controverso dell'articolo 14. L'articolo 14 ha ipotizzato che durante la procedura possessoriale di commutazione, perciocchè tale è l'indole di questa procedura, insorgesse la questione petitoria, sia per parte del creditore, sia per parte del debitore.

Consultando il diritto comune, quali sono le conseguenze intorno al possesso? Quelle appunto che contestata la lite nel petitorio, che pone in forse, ed all'esame giuridico del titolo, ovvero della *causa petendi*, ne sospende, e ne arresta l'esecuzione.

Or bene, siccome in questa legge la quale ha molte parti eccezionali, si è considerata benignamente la posizione del creditore, a cui questa legge impone il grave peso della commutazione, solo a vantaggio di lui si è proposto il comma dell'articolo 14, senza del quale pel diritto comune la lite petitoriale sospenderebbe in lui il possesso, nondimeno diamo facoltà

al tribunale di potergli continuare questo possesso lungo il termine dei tre anni.

A me pare che il comma sia precisamente in questo concetto di giovare l'interesse del creditore, il quale si sobbarca e si impegna al giudizio di commutazione.

Ora viene l'articolo 21 che è quello che noi discutiamo.

L'articolo 21 è una conseguenza necessaria dell'articolo primo. Tosto che l'articolo primo ha sanzionato il principio che il creditore deve necessariamente compiere la commutazione nel termine di tre anni, questo obbligo non avrebbe conseguenze se non vi fosse sanzione penale; la sanzione penale adunque è quella che è scritta nell'articolo 21.

Sicchè io pregherei l'onorevole Di Cesarò a considerare che il secondo comma, se noi lo manteniamo, lo manteniamo nell'interesse dei creditori, non già nell'interesse dei debitori, perchè, se si sopprime il comma dell'articolo 14, la conseguenza giuridica è quella che poc'anzi vi ho accennato, cioè che, contestato il diritto petitorio, il diritto ad esigere, la prestazione rimane assolutamente sospesa.

Laonde la Commissione non avrebbe difficoltà a sopprimere il comma dell'articolo 14, votando però senza altro l'articolo 21. Per parte nostra noi non avremmo difficoltà a sopprimerlo; ma pregherei l'onorevole Di Cesarò a considerare che, se noi lo manteniamo, si è per quel principio di giustizia distributiva che noi abbiamo professato in questa legge, cioè di essere giusti ed imparziali per tutti e con tutti.

PRESIDENTE. Per concretare il fin qui detto, mi pare che, in ogni caso, all'articolo 21 dovrebbe aggiungersi: « salva la disposizione del secondo comma dell'articolo 14, » perchè potrebbe avvenire che non fosse espletato il giudizio a cui si rinvia coll'articolo 14.

ZACCARIA, relatore. Il concetto principale della Commissione è questo: *scorsi tre anni*.

PRESIDENTE. Per armonizzare i vari concetti, dico che, se è nell'intendimento della Commissione che il secondo comma dell'articolo 14 sia posto come una garanzia pel creditore, per potere coordinare questo concetto coll'altro dell'onorevole Raeli, sarebbe il caso di vedere se non convenga nell'articolo 21 far salde le disposizioni del secondo comma dell'articolo 14, vale a dire che in quei casi nei quali il magistrato abbia ordinato la continuazione del possesso in natura, non vi sia, mentre dura ancora la lite petitoriale, la decadenza minacciata dall'articolo 21.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Qui abbiamo due ipotesi: una dell'articolo 14, che riguarda la contestazione sul diritto della prestazione, che può sorgere, non dopo scorsi tre anni, ma fino dal principio della attuazione di questa legge; l'altra dell'articolo 21, nel quale il legislatore, per sollecitare le parti a fare il giudizio di commutazione, stabilisce che, scorsi tre anni dalla promulgazione della presente legge, non è più

lecito riscuotere nessuna prestazione in natura, nonostante qualunque patto o convenzione in contrario.

Quanto alla prima ipotesi, a me sembra giusto che, durante la contestazione sul diritto alla prestazione, durante il giudizio petitorio, il possesso resti nelle condizioni giuridiche in cui si trova giusta i principii generali sanciti nel Codice civile. E credo che basterebbe togliere l'ultimo comma dell'articolo 14, perchè la questione fosse risolta.

L'ipotesi che contemplava l'onorevole Raeli, se non vado errato, si riferisce all'articolo 21. Tratterebbesi infatti di un giudizio che cominci il secondo anno dopo la pubblicazione di questa legge, e di una controversia sul diritto alla prestazione, che sorga alla fine del secondo od anche del terzo anno. Ora che cosa avverrà in questo caso? Si sospenderà il possesso della prestazione, perchè stanno per finire o sono finiti i tre anni, ovvero si darà facoltà al tribunale di fare eccezione all'articolo 21 e di concedere che in via provvisoria il creditore possa continuare a percepire la prestazione finchè la lite fosse esaurita?

E così pure se cominciasse una lite il primo anno sul diritto della prestazione, e non sia espletata durante i tre anni, o dopo i tre anni, rimane sospeso il possesso, o si darà facoltà al tribunale di poterlo autorizzare in linea provvisoria?

Per provvedere a queste ipotesi, come ben diceva l'onorevole presidente, fa mestieri dichiarare nell'articolo 21 che restano salve le disposizioni del secondo comma dell'articolo 14. Pregherei perciò la Camera di rinviare questo articolo alla Commissione, perchè con un po' di studio possa formularlo in modo più preciso, da rimuovere qualsiasi difficoltà.

PRESIDENTE. Come ha udito la Camera, l'onorevole ministro proporrebbe che si sopprima la seconda parte dell'articolo 14 e poi si aggiungano, combinate coll'articolo 21, queste parole:

« Nel caso preveduto all'articolo 14 (cioè quando vi sia contestazione) il tribunale potrà eccezionalmente, provvisoriamente ordinare la continuazione della prestazione in natura. »

Questo è il concetto che mette innanzi l'onorevole ministro. Egli stesso però proponeva che, per evitare qualunque confusione od oscurità nella compilazione di quest'articolo, la Commissione lo prendesse in nuovo esame, e lo riproducesse nella tornata che avrà luogo posdomani.

BERTEA. Io vorrei unicamente pregare la Commissione di tener conto, nel rivedere la redazione di questo articolo, della proposta che fo di togliere dall'alinea dell'articolo 14 la parola *potrà* sostituendo la parola *dovrà*; e a ciò sono indotto dall'osservazione dell'onorevole ministro-guardasigilli. Egli diceva: togliamo il capoverso dell'articolo 14 ed entriamo nel diritto comune.

Ora, siccome il diritto comune attribuisce al pos-

sesso una presunzione di legalità, fino a prova contraria, la parola *potrà* porterebbe ad una derogazione al diritto comune, imperocchè essa lascierebbe al tribunale la facoltà di concedere o no al creditore il beneficio almeno provvisorio di percepire il canone e di privarlo prima della decisione sopra il titolo.

Quindi, o bisogna sopprimere il capoverso dell'articolo 14, o bisogna surrogare la parola *dovrà* alla parola *potrà*.

Ad ogni modo, siccome la Commissione ha da riprendere in esame i detti articoli, io raccomando ad essa le mie osservazioni.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Le osservazioni dell'onorevole preopinante sono giustissime; ma io lo prego a considerare che, siccome questa parte deve essere trasportata all'articolo 21 (ove è detto che la prestazione cessa), bisogna dire *potrà* e non *dovrà* continuare la prestazione in natura.

PRESIDENTE. L'articolo 21 s'intende rinviato alla Giunta.

« Art. 22. I creditori della rendita liquidata conserveranno il diritto di prelazione a qualunque creditore dei loro debitori sopra gli immobili soggetti alla prestazione, prendendo sopra gli stessi immobili una iscrizione ipotecaria nel termine di sei mesi dalla data della sentenza di commutazione.

« Le tasse ipotecarie e gli emolumenti dei conservatori per queste iscrizioni sono ridotti alla metà. »

SPANTIGATI. La Camera mi darà venia se mi permetto di intervenire in questa discussione, in presenza di tanti illustri giureconsulti appartenenti a quelle provincie per le quali intende provvedere questa proposta di legge. Ma mi move intorno a questo articolo 22 una considerazione di ordine generale, ed è che, a parer mio, la disposizione che vi si contiene non rispetta abbastanza i principii del nostro diritto ipotecario, quali sono determinati nel Codice civile, o almeno non protegge abbastanza nè abbastanza custodisce gli interessi gravissimi, che sono implicati nel regime ipotecario.

Questa proposta di legge ha per effetto di estinguere la ragione di condominio per surrogarvi un semplice credito, di farvi scomparire il condomino per surrogarvi il creditore della rendita in danaro.

La legge prefigge tre anni di tempo a questo condomino per attuare la commutazione del suo diritto.

La notificazione della domanda di commutazione determina, dirò così, questa tramutazione nei rapporti tra il creditore e il debitore.

Ora sembra a me che convenga ancora pensare all'interesse dei terzi, convenga cioè disporre che i terzi sappiano e siano assicurati che la domanda di commutazione si è fatta, e che perciò la ragione del condominio si è tramutata in ragione di credito.

Mi pare che a questi gravissimi interessi si possa provvedere imponendo al creditore che domanda la

commutazione, di trascrivere nei registri ipotecari la domanda stessa della commutazione in quel termine medesimo, entro il quale deve il debitore deliberare, se la commutazione accetti oppure no; e mi sembra, o signori, grandemente importante l'introdurre questa formalità, imperocchè l'articolo 22 della legge, così come è formulato, ritarderebbe a 6 mesi dopo la emanazione della sentenza di commutazione l'iscrizione nei registri pubblici, del commutato diritto del creditore.

Ora, o signori, nel sistema stesso della legge possono verificarsi fatti e casi, nei quali cotesto termine di 6 mesi andrà ben lontano. Supponete che sorga una contestazione sopra la competenza del diritto, e questa contestazione può percorrere i due gradi di giurisdizione, può essere recata in Corte di cassazione, e può far ritorno ad un'altra Corte d'appello; i 6 mesi diventeranno facilmente degli anni. Ma intanto, e finchè dura questa condizione di cose, in cui è impossibile al creditore di andare ad iscrivere nei registri delle ipoteche l'ammontare della rendita in favor suo liquidata, perchè fino a quando non è accertata la ragione sua di creditore, e non è accertata la quantità della rendita che a lui debba prestarsi, è impossibile prendere l'iscrizione di cui parla questo articolo 22, noi avremo un periodo di tempo che da 3 anni e mezzo può andare a 4, 5 e 6 anni, nel quale sarà ignorata la vera condizione giuridica di questa proprietà.

Sarà essa tollerabile questa condizione di cose?

Evidentemente no. È a rimediare a questo troppo grave inconveniente che io mi sono permesso di presentare un emendamento, il quale, mentre in alcune parti modifica, solamente per ragione di forma, il tenore dell'articolo 22, introdurrebbe questa particolare formalità della trascrizione della domanda di commutazione.

L'emendamento sarebbe espresso così:

« I creditori della rendita conserveranno diritto di prelazione sopra gli immobili soggetti alla prestazione, mediante la trascrizione della domanda di commutazione da farsi dentro sessanta giorni dalla sua data, e l'iscrizione ipotecaria della rendita liquidata nel termine di trenta giorni dalla data della sentenza di commutazione, o, secondo i casi, dal decreto che abbia fatto esecutoria la decisione degli arbitri. »

Parmi avere sufficientemente spiegati i motivi che mi spingono a domandare la preliminare formalità della trascrizione della domanda di commutazione a sessanta giorni dal dì che la domanda sia intimata. Dirò qui che mi è parso conveniente di togliere di mezzo quelle parole che sono nell'articolo 22 della Commissione, dove si parla del diritto di prelazione conservato dirimpetto a qualunque creditore. Questa mi è parsa una inutilità, perchè la prelazione è precisamente prelazione dirimpetto ad un altro creditore.

E d'altra parte non parrebbe esatta la dizione di

fronte al riflesso che vi è pur sempre un creditore, il demanio delle tasse, il quale ha per legge incontrastata prevalenza anche sopra le ragioni del direttario.

Ma la Camera scorgerà facilmente dove è maggiore la modificazione che il mio emendamento presenterebbe alla proposta della Commissione.

Secondo questo articolo 22, la Commissione darebbe termine sei mesi a pigliare questa iscrizione, iscrizione che sarebbe retroattiva, che opererebbe, cioè, nel modo in cui operavano gli antichi privilegi nel sistema delle cessate legislazioni.

Ho appena bisogno di rammentare che è una gloria invidiata del sistema ipotecario, quale venne inaugurato dal nostro Codice civile, di avere soppressi questi privilegi, questi vincoli, che, non iscritti, pur tuttavia reagiscono dirimpetto al terzo che di buona fede abbia contrattato col possessore dei fondi sottoposti al vincolo, comunque ignaro del vincolo.

Io comprendo, signori, che c'è qua una ragione speciale per non stare rigorosamente nel sistema che pur nella materia ipotecaria proscrive i privilegi; si tratta di commutare un diritto, che oggi è di proprietà, in una semplice ragione ipotecaria; questa commutazione ha bisogno di una procedura, non la si può fare in un momento giuridico, direi così, è bisogno perciò che nel frattempo non possa il debitore o possessore del fondo consentire un vincolo che faccia pregiudizio al creditore della rendita.

Io comprendo impertanto che qui sia necessità di giustizia ammettere una particolare modificazione al sistema generale del nostro diritto ipotecario; ma mi pare che, dovendo uscire dal diritto comune e dovendo entrare in eccezionalità di disposizioni, convenga tenere questi diritti eccezionali nei più stretti termini che si possa; epperò, quando concederemo trenta giorni di tempo, dal dì della sentenza della commutazione, a cotesto creditore, perchè possa pigliare la sua iscrizione ad effetto retroattivo, è evidente che noi concediamo a lui tutto quanto ha diritto di pretendere.

Un'ultima modificazione introduce il mio emendamento all'articolo.

La Commissione intima di pigliare la iscrizione entro sei mesi dal dì della sentenza di commutazione emanata; ma la sentenza di commutazione, della quale parla l'articolo 12, non provvede definitivamente alla commutazione e alle modalità della commutazione, se non quando non vi è contraddizione da parte del debitore della rendita.

Ma se contraddizioni sorgano, se cioè si faccia contrasto intorno all'ammontare della rendita, e si debba così andare agli arbitri, è troppo manifesto che in cotesto caso il diritto del creditore non sarà definito nella modalità, direi così, quantitativa della rendita, se non quando gli arbitri avranno fatto la decisione.

Quindi mi pare che giustizia voglia che cotesto ter-

mine ad *iscrivere l'ipoteca*, che io vorrei ristretto a trenta giorni, entro il quale debba il creditore fare la iscrizione della rendita liquidata in favor suo, se di regola deve commisurarsi dalla data della sentenza che constata la commutazione, nel caso in cui, per contrasto colle parti, queste abbiano dovuto andare dinanzi agli arbitri a definire la cifra della rendita, la decorrenza del termine ad iscrivere debba partire dal giorno in cui il tribunale abbia fatta esecutoria la decisione degli arbitri.

È per queste considerazioni che mi permetto di raccomandare all'attenzione della Camera il mio emendamento.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io non posso non convenire nell'avviso espresso dall'onorevole Spantigati. Effettivamente quando si tratta di derogare alle disposizioni di legge relative alle ipoteche, che formano una delle parti più perfette della nostra legislazione, bisogna procedere sempre con molta cautela. Quindi, tutto quello che può essere introdotto nell'articolo 22, per restringere in più angusti confini le eccezioni che si fanno con esso al diritto comune, sarà da me accolto con soddisfazione.

Osservo però che l'onorevole Spantigati spingerebbe troppo oltre le sue proposte. Egli vorrebbe la trascrizione della domanda e l'iscrizione dell'ipoteca in un termine minore di sei mesi.

In quanto all'iscrizione ed alla restrizione del tempo per eseguirla, io sono pienamente d'accordo; ma ho qualche difficoltà relativamente alla trascrizione della domanda; e questa difficoltà sorge precipuamente dal congegno di questo progetto di legge, in virtù del quale le domande per commutazione non si fanno sempre dal creditore, ma possono essere fatte anche dal debitore.

Come l'onorevole Spantigati stesso ha riconosciuto noi qui non siamo nell'ipotesi di un diritto creditorio. Queste decime hanno pure il carattere di condominio, di comproprietà, la quale, per il giudizio di commutazione, viene a finire e si trasforma in diritto di credito. Ora è giusto e doveroso che questo diritto sia iscritto; nè mi pare che i terzi possano dirsi pregiudicati, perchè essi sanno che la terra soggetta a decime attribuisce una ragione di condominio e di comproprietà a colui che ha diritto alle decime stesse.

Perciò pregherei l'onorevole Spantigati a voler ridurre la sua proposta alla parte che riguarda l'iscrizione dell'ipoteca ed al termine più ristretto in cui questa iscrizione deve essere fatta, lasciando da parte l'obbligo della trascrizione della domanda di commutazione.

SPANTIGATI. Mi duole di non poter aderire al desiderio dell'onorevole guardasigilli, e sono persuaso che egli mi perdonerà, se insisto in tutto il mio emendamento, per amore precisamente di quei principii che l'onorevole guardasigilli ha riconosciuto come costi-

tuiscono una delle migliori e più preziose conquiste del nostro Codice civile.

Io mi preoccupo di cotesta possibilità, o signori. La legge concede un termine che mi pare già abbastanza largo, un termine di tre anni, a determinare cotesta emancipazione, dirò così, della proprietà fondiaria nelle provincie napoletane e siciliane. Questo termine può essere nel fatto, e dirimpetto ai terzi, di molto più tempo prorogato.

Ho già accennato, o signori, all'eventualità di una contraddizione che sorga intorno al diritto che abbia il supposto creditore alla rendita. Ma questa eventualità, che può determinare la perdita di un ben largo spazio di tempo, si può ancora complicare di altre perdite di tempo. La legge determina che la sentenza del tribunale debba prefiggere un breve termine ai periti per fare gli estimi quando vi è contrasto intorno all'ammontare della rendita. Noi, uomini un po' pratici di queste cose, sappiamo che cosa voglia dire *breve termine* imposto ai periti. Se il perito designato non compie il debito suo nel tempo prefinito, o bisogna cercare un altro perito, oppure bisogna concedere a lui delle dilazioni.

La legge si preoccupa ancora di obbligare il tribunale di prefiggere agli arbitri, che debbono decidere sugli estimi del perito, un breve termine per pronunciare il loro lodo; ma che avverrà, se anche questo breve termine non sia dagli arbitri rispettato? Voi vedete, o signori, che, mentre la legge che discutiamo intende a far liberata, al più fra tre anni, la proprietà fondiaria nelle provincie napoletane e siciliane da cotesti vincoli, che assai prima d'ora avrebbero dovuto cessare, potrà facilmente avvenire, e avverrà di certo in molti casi, che per un tempo che potrà essere più o meno lungo, mentre la legge avrà consacrata in principio la liberazione della proprietà territoriale da questi vincoli, terzi, ignari se s'iansi oppure no adempite le formalità dalle quali si fa dipendere il mantenimento, sotto la forma del privilegio ipotecario, del diritto del creditore, si troveranno esposti a tutte le conseguenze di una iscrizione ipotecaria retroattiva, di cui non sarebbe traccia nei registri pubblici.

A me pare, o signori, che in questa condizione di cose, unico rimedio, sia quello di prescrivere la trascrizione della domanda di commutazione. L'onorevole guardasigilli diceva: ma badate che non è solamente il creditore che può promuovere nei tre anni la commutazione, ma per l'articolo 6 della legge questo è ancora il diritto del debitore. Però io mi fo, o almeno mi sono fatto di questo articolo 6 questo particolare concetto, che esso non sia se non se il correttivo del termine di tre anni accordato al creditore per far egli la procedura di commutazione.

Il debitore il quale vuole disgravata la sua proprietà dal vincolo che oggi la preme, il possessore del fondo ha per la legge il diritto di anticipare quella prece-

dura di commutazione, di cui è fatto principale debito al creditore della rendita.

Ma, o signori, una volta che il creditore ha avuto notificazione dal possessore del fondo che vuol egli procedere senz'altro alla commutazione, forsechè noi infliggiamo soverchio carico a questo creditore, di cui ci preoccupiamo, di conservare le ragioni, obbligandolo con piccolissima spesa, che la legge presente ridurrebbe alla metà, obbligandolo, dico, di presentare all'ufficio delle ipoteche la domanda intimatagli, e di curarne la trascrizione che faccia avvisati i terzi che, se non più una ragione di condominio, una ragione di credito privilegiato rimarrà sopra questo fondo a favore suo? A me pare, o signori, che non si domandi di troppo a questa categoria di creditori; ed è perciò che non posso arrendermi al desiderio dell'onorevole guardasigilli di limitare nel senso da lui accennato le modificazioni da me proposte all'articolo 22.

VARÈ. Alle ragioni date dall'onorevole mio amico e collega Spantigati vorrei aggiungerne un'altra.

Noi siamo stati d'accordo, nella discussione di questa legge, per fare il meno possibile di eccezioni al diritto comune, per conservare i dettami del nostro Codice civile quanto più sia possibile.

Or bene qui, come osservava l'onorevole guardasigilli, si tratta di un'operazione per cui chi prima era condomino va a diventare semplice creditore: nasce una trasformazione della proprietà.

Ebbene, quell'atto con cui nasce la trasformazione della proprietà, col nostro Codice civile, per la regola generale stabilita nell'articolo 1932, deve essere trascritto. Noi dunque obbediamo alle regole generali del nostro Codice civile, adottando, come spero la Camera adotti, la proposta dell'onorevole Spantigati. La legge che discutiamo pone il principio; autorizza le

parti ad operare questa trasformazione di proprietà: la citazione in giudizio per operarla è quell'atto con cui la regola della legge si attua. Da quel momento la trasformazione della proprietà è già operata, perchè non si può più tornare indietro, giacchè il giudizio che segue è un giudizio relativo al più od al meno del credito, non è un giudizio di merito.

Dunque noi abbiamo quest'atto che è uno di quelli a cui si applica letteralmente la prima parte dell'articolo 1932 del Codice civile: obbediamo dunque alla legge del diritto comune. E, se per tutti gli altri atti, anche di minima importanza, rispetto al valore, vogliamo che segua la trascrizione, quando si tratta di una modificazione alla proprietà od anche di una modificazione ad una servitù o ad altro diritto reale, facciamo in questo caso quello che si fa sempre.

D'altronde, senza questa prima formalità della trascrizione, resta incerto per i terzi fino alla sentenza che verrà pronunciata, e della cui iscrizione parla la seconda parte dell'emendamento proposto dall'onorevole Spantigati, accettata già dall'onorevole guardasigilli, resta incerta, dico, l'importanza e la vera natura del vincolo che si vuole conservare.

Ora, ogni eccezione al diritto comune, alle regole, le quali, come egregiamente osservava l'onorevole guardasigilli, furono una conquista operata colla introduzione del Codice civile, ogni eccezione va eliminata quando sia possibile eliminarla; e per eliminarla assolutamente, non c'è che ad obbedire alla regola generale, per quell'atto cioè che trasforma la proprietà.

PRESIDENTE. Siccome veggio che la questione ha bisogno di maggiore sviluppo e l'ora è tarda, sarà rinviata alla tornata prossima che avrà luogo mercoledì alle 11 di mattina.

La seduta è levata alle ore 2.